

## ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -







## NORME PER IL TRANSITO CON ARMI DA CACCIA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

## IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

**VISTA** la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

**VISTA** la legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24;

**VISTA** la direttiva 92/43/CEE;

VISTA la direttiva 09/147/UE;

**VISTO** il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Ravenna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 78 del 21/07/2009;

**VISTO** il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 101 del 27/12/2007;

**CONSIDERATA** la necessità di permettere ai cacciatori di raggiungere le aree di caccia degli AA.TT.CC. RA3 e BO2, attraversando, in sicurezza, le zone di parco, sovente interposte tra le vallecole calanchive in area contigua o in A.T.C. o attraversate da strade di valico:

**CONSIDERATA** l'opportunità di disciplinare gli accessi in modo chiaro ed univoco, a tutela dei cacciatori e della fauna:

## EMANA LE SEGUENTI "NORME PER IL TRANSITO CON ARMI DA CACCIA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA"

- 1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche e integrazioni i cacciatori in regola con le normative vigenti in materia venatoria e con l'iscrizione agli AA.TT.CC. RA3 e BO2 sono autorizzati a transitare in automobile con il fucile da caccia scarico, in custodia o smontato e riposto nel portabagagli dell'automobile, lungo le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico che attraversano le zone C e B di parco, nei tratti utili a raggiungere le aree di caccia.
- 2. Il transito in automobile con il fucile da caccia scarico, in custodia o smontato e riposto nel portabagagli dell'automobile nelle zone B e C di parco, al di fuori delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico (es. strade vicinali, consortili, poderali, forestali, ecc.) deve essere oggetto di specifica e motivata autorizzazione, previo assenso del proprietario della strada stessa.
- 3. I residenti nelle zone di parco sono sempre autorizzati a transitare in automobile con il fucile da caccia scarico, in custodia o smontato e riposto nel portabagagli dell'automobile, lungo i tratti di strade carrabili che collegano le proprie abitazioni di residenza con le più vicine aree di caccia esterne al parco.
- 4. Ferme restando le sanzioni stabilite dalle norme vigenti in materia di caccia e di aree protette, ogni infrazione alle presenti norme comporta la sospensione dell'autorizzazione al transito ai sensi del presente regolamento, per il soggetto che l'abbiano commessa, per la durata di un anno e, in caso di recidività, per un tempo illimitato.